

ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA STAGIONALITÀ

NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di febbraio, in Aosta, presso

la Sede di Confcommercio Imprese per l'Italia - Regione VdA

Tra

Confcommercio Imprese per l'Italia della regione Valle d'Aosta, in persona

del Direttore Sig. Valieri Adriano, delegato dal Presidente pro tempore Sig.

Dominidiato Graziano

e

FISASCAT-CISL della regione Valle d'Aosta, in persona segretario pro tempore,

dott. Dondeynaz Henri

UILTUCS-UIL della regione Valle d'Aosta, in persona del segretario pro tem-

pore, Sig Statti Raffaele e dalla Sig.ra Martini Laura

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- in virtù dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito "c.c.n.l.

TDS") sottoscritto in data 22 marzo 2024, l'art. 75 del predetto c.c.n.l.

sancisce e disciplina la fattispecie dei contratti a tempo determinato stipu-

lati in località a prevalente vocazione turistica, riconoscendo la sussumibi-

lità di detti rapporti nell'alveo della disciplina della stagionalità;

- il tessuto economico-produttivo della Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta

caratterizzato da una spiccata vocazione turistica, connotata da significative

oscillazioni dei flussi di visitatori in determinati periodi dell'anno, cir-

costanza questa che determina, per gli operatori economici del settore, la

necessità di modulare gli organici aziendali mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

- l'art. 75 del vigente c.c.n.l. TDS stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità godono di un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, risultando esclusi: i) dalle limitazioni quantitative ex art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015; ii) dai vincoli di durata massima del rapporto; iii) dalle prescrizioni in materia di intervalli temporali; iv) dall'obbligo di specificazione delle causali per proroghe e rinnovi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne formano presupposto inscindibile.

Art. 2 - Individuazione del territorio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del c.c.n.l. TDS, le Parti qualificano l'intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta quale località a prevalente vocazione turistica.

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

Il presente accordo trova applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati per ragioni di stagionalità dalle aziende che applicano il c.c.n.l. TDS, a prescindere dalla mansione e dal livello.

Art. 4 - Requisiti formali

Il datore di lavoro che intenda avvalersi della disciplina di cui al presente accordo dovrà farne espressa menzione nel contratto individuale di lavoro, mediante specifico richiamo alla presente fonte collettiva.

Art. 5 - Limiti applicativi

Le disposizioni del presente accordo:

a) trovano applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del c.c.n.l. TDS;

b) esplicano la loro efficacia limitatamente alle unità produttive ubicate nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

c) il singolo contratto a termine stagionale non potrà avere durata superiore ai 6 mesi e complessivamente a 10 mesi nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

d) esplicano la loro efficacia e legittimità solo ed esclusivamente per le aziende che contribuiscono al finanziamento della Commissione Paritetica della Regione Valle d'Aosta per la Conciliazione delle Vertenze di Lavoro (CO.VE.L.CO) e nel rispetto del art. 257 - contributi di assistenza contrattuale.

Art. 6 - Efficacia temporale

Il presente accordo decorre dal 25 febbraio 2025 e avrà scadenza il 28 febbraio 2026.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 al fine di adeguare il contenuto del presente accordo alle nuove esigenze socio-economiche delle imprese del terziario della Valle d'Aosta, impegnandosi



reciprocamente ad intraprendere un percorso di valorizzazione della contrattazione di secondo livello.

Letto, confermato e sottoscritto.

FISASCAT-CISL, dott. Dondeynaz Henri

UILTUCS-UIL, Sig. Statti Raffaele, Sig.ra Martini Laura

Confcommercio Imprese per l'Italia della regione Valle d'Aosta, Sig. Valieri

Adriano

